ORIGINALE
N. di Documento 192
N. della deliberazione 97
Data della deliberazione 11/12/2023
Allegati n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 33

Convocazione 1^ Seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI – APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre**, addì **undici** del mese di **Dicembre** alle ore **15:00**, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data **07/12/2023** notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

Componente	P	A	Componente	P	A
AMADORI GUERRINO	SI		MARCHIONNI GIULIA	SI	
ANDREOLLI DARIO	SI		MATTIOLI ANNA MARIA	SI	
BELLUCCI GIAMPIERO		SI	MONTESI LORENZO	SI	
BIAGIOTTI LAURA	SI		NOBILI TOMAS	SI	
BLASI GUENDALINA	SI		PAGNONI DI DARIO LUCA	SI	
BLASI NICHOLAS	SI		PANICALI CHIARA	SI	
CASTELLANI SERGIO	SI		PERUGINI MARCO	SI	
CECCHINI ALESSANDRA		SI	PETRETTI VITTORIO	SI	
DALLASTA GIOVANNI	SI		REDAELLI MICHELE	SI	
GAMBINI EMANUELE	SI		ROSSI CARLO	SI	
GAMBINI MICHELE	SI		RICCI MATTEO	SI	
IACOPINI LUIGI		SI	ROSSI NICOLETTA	SI	
LEONARDI GIORGIA	SI		SPERINDEI LISETTA	SI	
LUGLI LORENZO	SI		TOTARO FRANCESCO		SI
MALANDRINO DANIELE	SI		VANZOLINI CLAUDIA	SI	
MANENTI DAVIDE	SI		VITALI GIULIA	SI	
MARCHIONNI ANDREA	SI				

Presenti n**. 29** Assenti n. **4**

Presiede il Presidente **Marco Perugini**
Assiste alla seduta **Il Segretario Generale**
Scrutatori: **ANDREOLLI DARIO, LEONARDI GIORGIA, MATTIOLI ANNA MARIA**
Sono presenti gli Assessori: **FRENQUELLUCCI FRANCESCA, NOBILI ANDREA, POZZI RICCARDO, VIMINI DANIELE, PANDOLFI LUCA, BELLONI ENZO, CONTI MARIA-ROSA, DELLA DORA MILA**

In continuazione di seduta

Il Presidente del Consiglio comunale passa all'esame dell'argomento iscritto al punto 4) delle proposte all'ordine del giorno ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la seguente relazione del Responsabile dell'U.O. Ambiente:

“”

Premesso che:

- È interesse primario dell'Amministrazione Comunale disciplinare la diffusione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 32 della Costituzione e delle disposizioni contenute nella legge n. 36 del 22 febbraio 2001 *“Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”.
- Nella suddetta legge, l'art. 8, comma 6, recita: *“(…) I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (…)”.*
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 348 del 15/7/1999 è stato approvato il primo “*Piano di Rete*” per la telefonia mobile riguardante il Comune di Pesaro.
- Con deliberazione di C.C. n° 100 del 3/7/2001 è stato adottato il “*Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti e sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28/5/2002 è stato approvato il Piano Generale e programma delle installazioni degli impianti di telecomunicazione, ovverosia delle Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare mobile. Con detto piano veniva approvata una dislocazione di siti secondo una mappatura non puntuale bensì areale.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 13/10/2005 è stato approvato il Piano Generale e programma delle installazioni degli impianti di telecomunicazione (Piano dei siti idonei per la telefonia mobile).
- A seguito di modifiche del quadro normativo relativo a detta materia, con deliberazione di C.C. n. 52 del 12/04/2006 è stato adottato il “*Regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*” (d'ora in poi "Regolamento comunale").
- A seguito dell'emanazione della sopraggiunta Legge della Regione Marche n. 12 del 30/03/2017, con deliberazione di G.C. n. 68 del 02/04/2019 è stato approvato l'aggiornamento del *“Piano dei siti idonei della telefonia mobile”* relativo alla pianificazione di rete delle stazioni radio base dei gestori del servizio pubblico di telefonia mobile, secondo la dislocazione dei siti individuati nella cartografia in scala 1:20000 ed in scala 1:5000, redatta di concerto con il Dipartimento Provinciale ARPAM - Servizio Radiazioni/Rumore.
- Con deliberazione di G.C. n. 298 del 22/12/2020 è stato approvato il “*Programma ambientale strategico comunale*” che individua, tra le misure da attuare nel breve periodo l'aggiornamento del vigente Regolamento comunale al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Con deliberazione di G.C. n. 156 del 27/06/2023 si è proceduto alla presa d'atto dei Piani di rete / Programmi di sviluppo presentati, per l'anno 2023, dai gestori dei seguenti impianti radioelettrici:

Vodafone Italia S.p.A., Inwit S.p.A., Iliad Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge della Regione Marche n. 12 del 30/03/2017.

Considerato che nell'anno 2017 la Regione Marche ha emanato la nuova Legge Regionale n. 12 del 30/03/2017, avente ad oggetto: "*disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione*".

Viste le seguenti disposizioni normative in materia, tuttora vigenti:

- L. 22 febbraio 2001 n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, aggiornata con D.L. n. 76 del 16/07/2020;
- D.P.C.M. del 08/7/2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenza comprese tra 100 kMz e 300kMz;
- D.Lgs n. 259 del 01/8/2003, integrato ed aggiornato con il D.Lgs. 28/05/2012 n° 70 e con D.Lgs. 08/11/2021 n° 207, avente oggetto "Codice delle comunicazioni elettromagnetiche";
- L.R. 30 marzo 2017, n. 12: "Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione".

Visto in particolare l'art. 6, della citata legge n° 12/2017 che recita:

"*1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 11, approvano un Regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche modificando gli strumenti di programmazione urbanistica.*

2. I Comuni, singoli o associati, individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, anche adeguando i propri strumenti urbanistici, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dell'ARPAM, dei gestori e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della normativa statale vigente.";

Dato atto che la richiamata Legge Regionale n° 12/2017, per quanto qui interessa, all'art. 11, rubricato: *"Piani di rete e programmi di sviluppo",* prevede che:

1. *I gestori ed i titolari di impianti disciplinati da questa legge trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, al Comune competente i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale o intercomunale di cui all'articolo 6. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendano apportare modifiche ai piani e programmi relativi all'anno precedente.*
2. *I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti.*
3. *I Comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete e nei programmi di sviluppo, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici.*

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 298 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il *"Programma ambientale strategico comunale"*.

Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 27/06/2023 con cui è stato formulato l'indirizzo al Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale di procedere all'aggiornamento/adeguamento della disciplina comunale vigente in materia, in particolare: il "*Regolamento Comunale"* (approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 12/04/2006) e il "*Piano dei Siti Idonei della Telefonia Mobile*"(approvato con

deliberazione di G.C. n. 68 del 02/04/2019) per adeguarli alle più recenti disposizioni normative;

Alla luce delle nuove tecnologie che si stanno diffondendo sul territorio e delle recenti misure statali in tema di "*diffusione delle tecnologie digitali*" per implementare infrastrutture di telecomunicazione, si è pertanto ritenuto necessario affidare, con determinazione dirigenziale n. 2169 del 01/09/2023, allo Studio POLAB s.r.l., noto per i suoi studi riguardanti il settore dei campi elettromagnetici e le sue referenze che mettono in luce la particolare fiducia da parte di amministrazioni comunali nel garantire e rappresentare il punto di vista delle Pubbliche Amministrazioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'aggiornamento e revisione del Regolamento comunale vigente, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 12/04/2006, per adeguarlo e uniformarlo al quadro normativo attuale.

Con note PEC del 26/10/2023, acquisite agli atti del Comune di Pesaro con prott. n. 132003/2023,132012/2023, 132013/2023 e 132015/2023, la Società POLAB s.r.l ha trasmesso a questa Amministrazione la seguente documentazione:

- Bozza di Regolamento;
- Allegato A – mappa delle localizzazioni;
- Relazione Tecnica - Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e assimilabili nel Comune di Pesaro;
- Relazione Tecnica - ALLEGATO N°1: Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico. Stato attuale;
- Relazione Tecnica - ALLEGATO N°2: Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico. Stato implementato.;

Detto regolamento disciplina l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti e sistemi fissi di radiocomunicazione (telecomunicazioni e radiotelevisivi) operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz di cui al D.P.C.M. 8/7/2003 e, nello spirito di quanto stabilito dalla succitata legge quadro n. 36/2001, ha la finalità di assicurare:

- il corretto insediamento urbanistico degli impianti;
- la minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza per la popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dallo Stato per i valori del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;
- la salvaguardia dell'ambiente;
- l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni.,

Considerato che, preliminarmente all'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale occorre assolvere alle attività di partecipazione e informazione di cui all'art. 6 comma 3, L.R. 12/2017 che prevede:

"3. I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai commi 1 e 2 mediante procedure che assicurano:

a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;

b) la consultazione con i Comuni confinanti, al fine di favorire l'accorpamento dei medesimi su strutture di supporto comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), o all'interno di siti comuni, qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 300 metri in pianta dal confine comunale."

Dato atto che, ai fini di assolvere alle attività di partecipazione e informazione di cui all'art. 6 comma 3, L.R. 12/2017 e quindi acquisire eventuali contributi, proposte e/o osservazioni da parte della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati, è stato attivato un processo partecipativo che ha previsto le seguenti fasi:

- 27/10/2023: Trasmissione di tutta la documentazione all'Arpam e agli Uffici Comunali (ns. prot. n. 132321/2023), alla Soprintendenza, all'Ente Parco, alla Comunità del Parco, ai Presidenti di Quartieri (ns. prot. 132519/2023 – 132949/2023), alle Associazioni Ambientaliste (mail del 30/10/2023) e ai Gestori (prot. n. 132608/2023; prot. n. 132602/2023, prot. n. 132605/2023, prot. n. 132404/2023 e prot. n. 132417/2023);
- 27/10/2023: Pubblicazione della documentazione sul Sito Istituzionale del Comune di Pesaro;
- 03/11/2023: Trasmissione della documentazione al Municipio di Monteciccardo (prot. n. 135089/2023);
- 07/11/2023: Incontro pubblico finalizzato ad illustrare i contenuti dell'aggiornamento del Regolamento e della Mappa delle Localizzazioni;
- 07/11/2023: Incontro con la Commissione Ambiente per illustrazione dei contenuti del nuovo Regolamento e della mappa delle localizzazioni;
- 15/11/2023 e 27/11/2023: Incontri con i Presidenti di Quartiere e con i Consigli di Quartiere;
- 14/11/2023: Incontro specifico, tramite piattaforma di Microsoft Teams, con la Soprintendenza per l'esame delle "ipotesi di localizzazione" ricadenti in aree vincolate.

Considerato che sono pervenuti a questo Ufficio n. 20 contributi, ciascuno dei quali articolati in più osservazioni, da parte dei seguenti Soggetti:

1. G. Z. (prot. n. 135460 del 6/11/20323);
2. U.O. Patrimonio (prot. n. 135786 del 06/11/2023);
3. S. D. (prot. n. 135656 del 06/11/2023);
4. M. F. (prot. n. 135858 del 07/11/2023);
5. E. D. (prot. 136132 del 07/11/2023);
6. S. P. (prot. n. 135925 del 07/11/2023);
7. S. C. (prot. n. 136471 del 08/11/2023);
8. C. F. e alt. (prot. n. 136494 del 08/11/2023);
9. C. R. (prot. n. 136550 del 08/11/2023);
10. F. M. (prot. n. 137738 del 10/11/2023);
11. B. G. (prot. n. 137901 del 10/11/2023);
12. Cittadini Parco San Bartolo (prot. n. 137784 del 10/11/2023);
13. Wind Tre (prot. n. 138162 del 11/11/2023);
14. Presidenti dei Quartieri (prot. n. 138186 del 12/11/2023);
15. A. F. (prot. n. 138298 del 13/11/2023);
16. Comunità del Parco San Bartolo (prot. n. 138291 del 13/11/2023);
17. Ente Parco San Bartolo (prot. n. 138278 del 13/11/2023);
18. M. F. (prot. n. 138282 del 13/11/2023);
19. S. B. (prot. n. 138321 del 13/11/2023);
20. Comitato "Salviamo le Querce di Pesaro" (prot. n. 138303 del 13/11/2023).

Ai fini dell'approvazione del Regolamento con specifico atto da parte del Consiglio Comunale, i suddetti contributi sono stati valutati dall'U.O. Ambiente. A tale scopo le diverse osservazioni pervenute sono state raggruppate, per similarità di argomento trattato, in nove macrocategorie, che vengono di seguito riportate:

1. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2017;
2. SITI SENSIBILI, DIVIETI, DISTANZE DALLE ABITAZIONI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO/CULTURALE;
3. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE;
4. TECNOLOGIA 5G ED EFFETTI SULLA SALUTE;
5. RICHIESTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO;
6. PARCO SAN BARTOLO;
7. SINGOLI IMPIANTI;
8. TECNOLOGIA DELLA FIBRA;
9. PROCESSO DI SENSIBILIZZAZIONE/INFORMAZIONE/CONDIVISIONE.

1. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2017:

Alla pima macrocategoria appartiene l'osservazione 1.1. nella quale il Soggetto G.Z. richiede al Comune di consultare ed adottare in toto la Legge Regionale 30 marzo 2017, n. 12. A Tale riguardo si rappresenta che il Regolamento, oggetto della presente Delibera di Consiglio, è stato redatto in osservanza della Legge Regionale 12/2017: "*Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione*", per tutti quei punti che le successive modifiche della normativa nazionale ed il quadro giurisprudenziale non ne abbia decretato alcuna incongruenza.

2. SITI SENSIBILI, DIVIETI, DISTANZE DALLE ABITAZIONI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO/CULTURALE:

A questa macrocategoria appartengono le osservazioni: 1.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 14.3., 16.1 che si concentrano sul potere che ha il Comune nel regolamentare la localizzazione degli impianti. A tale riguardo si evidenzia quanto segue:

Divieto di installazione di impianti su siti sensibili e criteri distanziali:

- Si evidenzia che il divieto espresso sui siti sensibili è già stato oggetto di censura per altri regolamenti. La legge prevede infatti che per queste aree si persegua il criterio della minimizzazione dell'esposizione e quindi del rischio;
- Per quanto riguarda il Comune di Fano, preso come esempio in diverse osservazioni pervenute, nelle quali viene descritto come quel Comune che *"(…) ha adottato politiche di maggiore sicurezza per l'autorizzazione in materia (…)"*, si rappresenta che il TAR Marche ha recentemente annullato gli atti pianificatori e regolamentari di suddetto Comune con ben due sentenze (sentenze TAR Marche n. 598/2023 e n. 599/2023);
- La giurisprudenza formatasi nella materia degli ambiti di legittima operatività dei regolamenti comunali ha chiarito che alle Regioni ed ai Comuni non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni o da siti sensibili) - Cifr. Consiglio di Stato Sez. VI n. 2621 del 13 marzo 2023;
- Si rappresenta inoltre che i Comuni non possono adottare nei loro Regolamenti dei criteri per la localizzazione che fungano quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, inquanto l'art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva tale funzione allo Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8141 e sez. VI, 3 agosto 2018, n. 4794).

- Sulla illegittimità di una scelta amministrativa preclusiva condizionata dalla mera distanza da un sito si è pronunciata la stessa Corte costituzionale (Corte cost., 7 novembre 2003, n. 331), la quale, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 3 comma 12 lett. a), l. reg. Lombardia 6 marzo 2002 n. 4, ha ritenuto che: "*tale disposizione, stabilendo un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, costituisce non già un criterio di localizzazione, la cui individuazione è rimessa dall'art. 3 lett. d) n. 1, l. 22 febbraio 2001 n. 36 alla legislazione regionale, ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e quindi in una limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro, in considerazione dell'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi*".
- La stessa Legge n. 120/2020 ha introdotto una modifica all'Art. 8, comma 6 della Legge Quadro n. 36/2001 specificando che nei Regolamenti Comunali non è possibile porre vincoli di distanze.

Obbligare gli operatori ad ospitarne altri sui propri tralicci:

- Per quanto riguarda la possibilità di prevedere ipotesi localizzative per più impianti, nella stessa area, il criterio è contemplato nel regolamento ma viene attuato puntualmente sulla base delle previsioni di impatto elettromagnetico che suggeriscono per quali (e quanti) operatori la localizzazione garantisce gli obiettivi di minimizzazione dei livelli di esposizione per la popolazione. Risulta pertanto evidente che, seppur la coubicazione debba essere favorita, così come anche previsto dall' art. 10, comma 1 lett. f) della Legge Regione Marche n. 12/2017, il criterio del "*cositing*" non può essere esteso incondizionatamente a tutte le strutture.

Bloccare ogni nuova installazione:

- La giurisprudenza amministrativa ha costantemente sancito l'illegittimità delle ordinanze contingibili e urgenti dei Comuni dirette a sospendere l'attività di installazione ed esercizio di infrastrutture di telecomunicazioni, in quanto l'ordinamento italiano prevede già in via ordinaria gli strumenti necessari per tutelare la popolazione dalle fonti elettromagnetiche, a partire dai limiti alle emissioni previste dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dall'attività di autorizzazione e controllo affidata alle ARPA. In considerazione di ciò, con il D.L. n. 76 del 2020 è stato inserito nel nuovo testo dell'art. 8, comma 6 della legge n. 36 del 2001 l'espresso divieto per i Comuni «*in ogni caso, di incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4*».

Valorizzazione del patrimonio paesaggistico/culturale:

Premesso che:

- La giurisprudenza formatasi nella materia degli ambiti di legittima operatività dei regolamenti comunali ha chiarito che il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di

concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013,n.687).

- Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale dunque compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni.

- la potestà attribuita all'amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, n. 1592 del 2018).

Tutto ciò premesso, si fa presente che, al fine di minimizzare quanto più possibile l'impatto paesaggistico/ambientale degli impianti, solo 7 delle 35 "ipotesi di localizzazione" individuate dalla Società Polab in concerto con l'Amministrazione andranno effettivamente a ricadere in aree vincolate. Queste 7 localizzazioni sono state sottoposte preventivamente all'esame da parte della Soprintendenza durante l'incontro tenutosi, mediante piattaforma di Microsoft Teams, in data 14/11/2023.

Obbligare gli operatori telefonici a fornire una autodichiarazione annuale sui valori emessi da ogni singolo impianto:

Si fa presente che tale richiesta è stata già oggetto di censura su altri procedimenti amministrativi in quanto introdurrebbe delle operazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Codice della Comunicazioni e dalla Legge Regionale vigente risultando pertanto in contrasto con le disposizioni normative sulla semplificazione e non aggravio del procedimento di cui all'art. 44, comma 10 del D.Lgs. 259/2003.

Riduzione del numero delle antenne:

Si rappresenta a tele riguardo che l'analisi dei programmi di sviluppo presentati dai diversi Gestori ha seguito il metodo dell'accorpamento e quindi riduzione di pali, nei limiti del miglior risultato in termini di impatto elettromagnetico per la popolazione.

3. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE:

Le osservazioni numero: 1.3, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.1, 14.1, 18.4, appartenenti a questa macrocategoria, evidenziano la necessità di effettuare un monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti radioelettrici attivi sul territorio comunale. A tale riguardo si comunica che, fermo restando quanto disposto dall'art.13 della Legge Regione Marche n. 12/2017, il quale attribuisce all'Arpam la funzione istituzionale di effettuare la misurazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti radioelettrici, l'Amministrazione Comunale si impegna a stanziare per l'anno 2024 apposite risorse che saranno impiegate per l'attivazione di una o più campagne di monitoraggio da affidare a Soggetti di comprovata esperienza tecnica. Per quanto riguarda la richiesta dei Presidenti dei Quartieri di *"(…) avere uno studio con ritorno dei dati di copertura ATTUALI del servizio telecomunicazioni nei singoli Quartieri e nelle Aree Industriali ed Artigianali utili a valutare meglio e compiutamente le nuove richieste con le necessità effettive della popolazione-nuove connessioni (…)"* si rappresenta che tali studi sono di difficile realizzazione se non si hanno a disposizione i *tabulati di traffico* delle singole compagnie: gli operatori non sono infatti tenuti a fornire tali dati (e non li forniscono) in quanto ritenuti dati sensibili e segreto industriale.

4. TECNOLOGIA 5G ED EFFETTI SULLA SALUTE:

A questa macrocategoria appartengono le osservazioni numero 8.2, 11 e 20 che fanno riferimento alla salvaguardia della salute dei cittadini ed alla verifica di eventuale incidenza di malattie collegate all'incremento delle antenne 5G. A tale riguardo si ricorda che le varie pronunce giurisprudenziali hanno da tempo chiarito che, in materia di emissioni elettromagnetiche, la tutela della salute è affidata alle cure degli organi dello Stato, che la esercitano nel rispetto di norme di rango primario (ossia, la Legge 22 febbraio 2010, n. 36 e relativi decreti attuativi), Si rappresenta altresì che l'ordinamento italiano prevede già in via ordinaria gli strumenti necessari per tutelare la popolazione dalle fonti elettromagnetiche, a partire dai limiti alle emissioni previste dal D.P.C.M. 8 luglio 2023 e dall'attività di controllo affidata alle Arpa. Si fa comunque presente che, seguendo un approccio di tipo cautelativo, le 35 ipotesi di localizzazione individuate nella "Mappa delle Localizzazioni" allegata al presente Regolamento sono state individuate dalla Società Polab sulla base di analisi preventive proprio con lo scopo di rendere minimi possibili i livelli di esposizione per la popolazione e conseguentemente i potenziali rischi.

5. RIHIESTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO:

Le osservazioni numero 2.1, 2.2, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 14.4, 16.5, 16.7 consistono in puntuali richieste di modifica del Regolamento Comunale.

Osservazione 2.1. (U.O. Patrimonio): *"(…) In riscontro alla nota in oggetto, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale di questo Comune ha trasmesso la documentazione relativa all'aggiornamento della disciplina Comunale vigente in materia di impianti radio elettrici, si osserva che sarebbe opportuno:*

- *evidenziare nella cartografia le proprietà Comunali, distinguendole tra beni disponibili e beni indisponibili/demaniali, in modo che gli operatori siano consapevoli del regime giuridico del bene e, di conseguenza, della tipologia di contratto che verrà stipulato;*

Si ritiene di poter accogliere tale osservazione. Al fine di integrare tale informazione nella cartografia, l'U.O. Patrimonio dovrà pertanto fornire l'elenco dei beni disponibili e dei beni indisponibili/demaniali presenti sul territorio Comunale e la loro corretta ubicazione. Si comunica che si procederà a modificare in tal senso la cartografia una volta ricevuti dall'U.O. Patrimonio tali informazioni, nell'ambito del primo aggiornamento della "mappa delle localizzazioni" previsto per l'anno 2024.

Osservazione 2.2. (U.O. Patrimonio):

- *per le installazioni sui beni disponibili, precisare che saranno oggetto di Contratto di Locazione, da sottoscrivere preliminarmente al rilascio del Titolo Unico;*
- *per le installazioni sui beni indisponibili/demaniali, precisare che saranno oggetto di Concessione di Suolo Pubblico, inserita all'interno dello stesso Titolo Unico;*
- *indicare i parametri che verranno inseriti nei contratti (durata, modalità del calcolo del canone, cauzione, obblighi nascenti dalla scadenza del contratto, ecc.);*
- *inserire indicazioni sulle procedure da applicare in caso di scadenza/rinnovi dei contratti in essere;*

Si ritiene di non poter accogliere tale osservazione. Si rappresenta infatti che il presente Regolamento Comunale contiene norme per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi in recepimento delle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di impianti radioelettrici. Qualsiasi ulteriore norma che disciplini le modalità di

assegnazione delle aree pubbliche agli operatori di telefonia mobile potrà eventualmente essere integrata, qualora l'U.O. Patrimonio lo ritenesse necessario, negli specifici Regolamenti di competenza (Regolamento per l'alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio immobiliare - Approvato con delibera di C.C. n. 43 del 2017; Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa- approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 209 del 6.07.1994 e successive modifiche e integrazioni).

Osservazione 13.1. (Gestore Wind-Tre):

Capo II
Prescrizioni urbanistico edilizie e localizzazione degli impianti
ART. 4 - c 2 INSERIMENTO AMBIENTALE
c.2 - A tale scopo i Gestori concordano le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.

Riguardo tale previsione si osserva che quando l'area e l'immobile ove è prevista la realizzazione dell'impianto non è soggetta a vincoli ex d.lgs. 42/04, le procedure tese a concordare le caratteristiche esteriori degli impianti costituiscono un aggravio del procedimento autorizzativo in contrasto con le previsioni del CCE. In particolare, la norma si pone in contrasto:

- *con il principio di neutralità tecnologica sancito dall'art.4, comma 2, lett. i, del D.lgs 259/2003, in base al quale "La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a: i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;*
- *con le previsioni di cui all'art. 43, del D.lgs. 259/2003, secondo le quali "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto.";*
- *soprattutto, con il principio di non aggravamento e semplificazione delle procedure per l'installazione delle Reti di comunicazione elettronica, sancito dall'art.44, comma 10 del D.lgs. 259/2003, in base al quale "Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma";*
- *con l'articolo 41, l. n.166/2002 (legge di delegazione in forza della quale è stato emanato il 'Codice delle Comunicazioni' il quale prevede l'introduzione di "procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture (…);*
- *con l'articolo 1, co.2, l. 241/1990 secondo il quale "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".*

Si ritiene di poter accogliere in parte tale Osservazione. Considerato che il Comune agisce in qualità di Ente Locale che *"rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*, cui spettano in principio "*tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale*" ex artt. 3 e 13 del TUEL, al fine di raggiungere un punto di equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco si ritiene

che sia indispensabile l'attivazione di un confronto procedimentale tra gli Operatori e l'Amministrazione Comunale. Pertanto, nell'ottica della massima collaborazione, il comma 2 dell'art. 4 della proposta di regolamento trasmessa ai Soggetti Pubblici e Privati coinvolti nel processo partecipativo viene così sostituito:

> *2. A tale scopo **è auspicabile** che i Gestori concordino le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.*

Osservazione 13.2. (Gestore Wind-Tre):

ART. 6-c.4 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE:

c.4 -La Mappa delle Localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati entro il 31 marzo di ogni anno dai gestori, e contenenti le proposte di nuove installazioni e le modifiche di quelli esistenti (L. R. Marche 12/17, Art. 11 Comma 2).

La previsione è illegittima. In caso di impossibilità (per esigenze tecniche di servizio) di realizzare il nuovo impianto su una delle aree indicate in mappa, l'ammissibilità della soluzione alternativa non può essere subordinata all'assolvimento, da parte del gestore, di oneri non contemplati dalla legge.
La preferenzialità di talune aree, indicate dal Comune in sede pianificatoria, deve poter essere superata dai gestori (in caso di oggettive difficoltà di copertura) senza imporre agli stessi l'onere di fornire la dimostrazione tecnica dell'indispensabilità della soluzione extra-piano.
In questo senso si esprime l'indirizzo consolidato. La norma comunale che codifica il criterio della preferenzialità ...va interpretata nel senso che impone (di imporre) al Comune un onere rafforzato di istruttoria e motivazione per cui, a prescindere dalla produzione in sede procedimentale, da parte dell'impresa che richiede l'autorizzazione, di documentazione tecnica atta a dimostrare la necessità di installazione presso quella determinata specifica area indicata nell'istanza, l'Ente comunale, se intende respingere l'istanza ... ... deve procedere ad esplicitare ... ... le puntuali e comprovate ragioni tecniche per le quali la collocazione in quell'area non sarebbe necessaria, nel senso che le esigenze di copertura del servizio pubblico di telefonia oggetto della richiesta della società ricorrente possono effettivamente essere soddisfatte, attraverso la collocazione presso altri siti debitamente e puntualmente indicati dal Comune medesimo, concretamente accessibili e fruibili dalla società ricorrente, se del caso anche attraverso lo strumento del c.d. co-siting. Ciò tenuto sempre conto del fatto che lo stesso Comune, in forza della predetta norma regolamentare, deve garantire <<l'uniforme copertura del servizio di telefonia mobile>> (TAR Venezia, sent. n.401/2021).
*Ed invero, in ragione della perfetta equiparazione delle infrastrutture di tlc alle opere di urbanizzazione primaria operata dall'art. 43 co. 4 CCE "… la potestà regolamentare affidata ai Comuni non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite," … La giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 331/2003 e 307/2003) ha avuto modo di affermare che le disposizioni ostative si palesano come illegittime quando potrebbero addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, con la conseguenza che i "criteri di localizzazione" si trasformerebbero in "limitazioni alla localizzazione", mentre le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se consentono "una sempre possibile localizzazione alternativa" e non determinano "l'impossibilità della localizzazione". Di conseguenza, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ritenuto in primo luogo che non sono legittimi limiti alla localizzazione delle infrastrutture di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa. Ha, poi, affermato che **non sono consentiti limiti di carattere generale giustificati da una esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale***

funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici. … *In altri termini è precluso alle Amministrazioni comunali d'introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4689). Alla luce di questi principi, correttamente il primo giudice ha ritenuto che: - tenuto conto delle disposizioni del d.lgs. n. 259/2003 e delle caratteristiche tecniche degli impianti de quibus,* ***non è legittimo ritenere che l'installazione sia consentita esclusivamente nei siti puntualmente individuati nel c.d. piano delle antenne****; - il regolamento comunale non può avere l'effetto pratico di vietare l'installazione degli impianti in zone estese del territorio comunale e, comunque, di impedire l'accesso a nuovi operatori che non abbiano la possibilità, tecnica e/o giuridica, di utilizzare i siti individuati dal Comune …" (Cons. Stato, sez. VI, 9.5.2023, n. 4647; conf. Cons. Stato, sez. VI, n. 6829 del 12.7.2023; Tar Abruzzo, 11.1.2022, n. 2022).*

Si ritiene di NON poter accogliere tale osservazione, in quanto:

- la possibilità per il Comune di adeguare la propria disciplina comunale (Regolamento e Mappa delle Localizzazioni) sulla base dei Piani di Rete / Programmi di sviluppo annuali dei vari gestori è prevista dall'art. 11, c. 1 della Legge Regione Marche n. 12/2017. Si evidenzia che tale articolo di Legge non è stato oggetto di osservazione da parte della Corte costituzionale e pertanto risulta tutt'oggi pienamente efficace.

- Le "ipotesi di localizzazione" riportate nella "Mappa delle Localizzazioni" sono state individuate sulla base dei programmi di sviluppo trasmessi dagli operatori entro il 31 marzo di ogni anno. Tali "localizzazioni" tengono quindi già conto delle esigenze di copertura del Servizio Pubblico espresse dai singoli Operatori (esigenze riportate nei loro programmi annuali di sviluppo) e risultano pertanto perfettamente idonee a garantire la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. Tali "individuazioni" vengono infatti supportate da adeguata istruttoria che prevede considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

- Il fatto che la "mappa delle Localizzazioni" possa essere aggiornata *"(…) a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati entro il 31 marzo di ogni anno dai gestori (…)"* rappresenta di per sé un vantaggio per gli stessi Operatori in quanto fa sì che vengano annualmente prese in considerazione le eventuali nuove esigenze di copertura di rete comunicate dai Gestori mediante la presentazione dei loro programmi di sviluppo.

- L'individuazione di "ipotesi di localizzazione" idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente al corretto inserimento urbanistico e alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, NON determina comunque l'introduzione di limitazioni alla localizzazione degli impianti in aree generalizzate del territorio Comunale, dal momento che:

  1. Le "ipotesi di localizzazione" sono state individuate privilegiando i siti di proprietà Comunale, a completamento dei piani di copertura del territorio richiesti dagli enti gestori, con l'obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione;

2. Nei casi in cui non è stato possibile individuare un'area di proprietà comunale che rispondesse alle suddette esigenze, si demanda al candidato individuato dal Gestore nel proprio Programma di Sviluppo annuale;
3. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali, il Comune può comunque valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi anche in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

- Il presente Regolamento comunale NON VIETA quindi l'installazione degli impianti in zone estese del territorio Comunale ma, al contrario, individua delle aree, principalmente pubbliche, in grado di dare attuazione concreta alle richieste formulate dai Gestori nei propri Programmi di sviluppo annuali e che permettono di contemperare, contemporaneamente, a due importanti esigenze: quella di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia cellulare e quella di consentire l'installazione di questi ultimi anche in zone densamente popolate, garantendo una copertura radioelettrica su tutto il territorio comunale. Nei casi in cui non è stato possibile individuare delle aree pubbliche che rispondano a tali esigenze è comunque consentito al Gestore presentare al Suap specifico progetto di installazione di nuovo impianto in corrispondenza di quelle aree di ricerca o candidati puntuali individuati, preventivamente, dallo stesso Operatore nel suo programma di sviluppo annuale. Infine, al Gestore è inoltre consentito proporre l'installazione di impianti anche in quei siti che non sono stati preventivamente inseriti all'interno del Programma di sviluppo annuale: in quest'ultimo caso, trattandosi di una proposta di installazione in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento (che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale), è necessario che tale proposta, accompagnata da adeguata motivazione, venga sottoposta allo stesso Consiglio Comunale.

Osservazione 13.3. (Gestore Wind-Tre):

Art.6 c. 6. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale. Art. 6 c. 7. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

La norma (art.6, c. 6 e 7) è poi illegittima nella parte in cui rimette alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale la determinazione riguardo la possibilità di realizzare l'impianto al di fuori dei siti indicati nella "mappa delle localizzazioni". Anche tale previsione rappresenta un aggravio procedimentale rispetto alla disposizione del CCE art. 45 che disciplina i procedimenti autorizzativi per l'installazione degli impianti, secondo cui "gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma". Si chiede pertanto che venga stralciato l'intero comma 7° dell'art.6.

Si ritiene di NON poter accogliere tale osservazione. Si fa presente che quanto disposto dall'art. 6 c. 7 del presente Regolamento rappresenta di per sé un vantaggio per lo stesso Gestore in quanto consente all'Operatore di poter proporre l'installazione di impianti anche in quei siti che non sono stati preventivamente inseriti all'interno del suo Programma di sviluppo annuale e che quindi non sono inseriti all'interno della "mappa delle localizzazioni": trattandosi di una proposta di installazione in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento (che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale), è necessario che anche tale proposta, accompagnata da adeguata motivazione, venga sottoposta allo stesso Consiglio Comunale.

Osservazione 13.4. (Gestore Wind-Tre):

Art. 6 c. 9. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei cosiddetti "siti sensibili" di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".

art. 6 c. 9. lo stesso contrasta con l'art. 43 del D.lgs 259/2003, che riconosce ai gestori la possibilità d'installare impianti indistintamente in aree pubbliche o private, senza necessità di motivare la scelta. Si chiede pertanto la modifica del comma 9 dell'art.6

Si ritiene di NON poter accogliere tale osservazione. Si fa presente che quanto disposto dall'art. 6 c. 9 del presente Regolamento è in linea con quanto stabilito dall'art. 10 comma 1 lett. b) della Legge Regione Marche n. 12/2017, che recita: *"(…) gli altri tipi di impianti* – impianti di telefonia mobile - *sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica (…)".* A tal riguardo si evidenzia che tale articolo di Legge non è stato oggetto di osservazione da parte della Corte costituzionale e pertanto risulta tutt'oggi pienamente efficace.

Osservazione 13.5. (Gestore Wind-Tre):

ART. 11 c. 5 –PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE.
Art, 11 c. 5 La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti dall'Art. 11 Comma 4 della Legge Regionale n. 12/2017.

art. 11 c. 5.
La disposizione risulta in aperto contrasto con la normativa speciale nazionale. Non può essere bloccato l'esame di una istanza di autorizzazione per il solo fatto che l'intervento non sia stato previamente inserito dall'operatore di tlc in un programma di sviluppo della sua rete approvato dall'Amministrazione comunale, per la semplice constatazione che il piano di sviluppo non è uno dei documenti non rientra tra la documentazione prevista dal CCE. Non si può trascurare che la presentazione del piano serve solo a dotare l'Amministrazione di informazioni utili ai fini di un maggiore coordinamento e razionalizzazione della distribuzione degli impianti di telecomunicazioni esistenti sul territorio e non può ostacolare addirittura l'implementazione e/o la riconfigurazione delle antenne che soggiacciono ad eventi imprevisti e devono poter essere realizzate a prescindere dal previo inserimento in apposito strumento pianificatorio nel quale, peraltro, sono già indicati gli impianti preesistenti da riconfigurare (cfr., ex multis, TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 11 marzo 2022, n. 84; TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 30 ottobre 2018, n. 1193; TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 27 luglio 2018, n. 916; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 16 gennaio 2013, n. 131 e TAR Emilia-Romagna, Parma, 14 settembre 2011, n. 296).

Si ritiene di NON poter accogliere tale osservazione. Si fa presente che quanto disposto dall'art. 11 c. 5 del presente Regolamento è in linea con quanto stabilito dall'art. 11 comma 4 della Legge Regione Marche n. 12/2017, che recita: *"(…) La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione indispensabile per l'installazione di nuovi impianti disciplinati da questa legge e per la realizzazione di modifiche diverse da quelle di cui all'articolo 87-ter del D.Lgs. 259/2003, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata (…)".* A tal riguardo si evidenzia che tale articolo di Legge non è stato oggetto di osservazione

da parte della Corte costituzionale e pertanto risulta tutt'oggi pienamente efficace.

Osservazione 14.4 (Presidenti di Quartiere):

Si richiede che il "nuovo Regolamento" venga preceduto da una premessa che espliciti il valore che questa Amministrazione, ascoltando i bisogni della popolazione, attribuisce alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio attraverso la razionalizzazione e la distribuzione degli impianti e quindi delle emissioni sul territorio. In sintesi, tecnologia ed innovazione sempre e comunque in base alle reali ed effettive necessità degli abitanti e rispetto alle coperture già in essere.

La richiesta di modificare il regolamento introducendo un articolo finalizzato ad evidenziare il valore della pianificazione strategica è accoglibile: l'importante è che non si introducano meccanismi burocratici che nella sostanza si traducono in impedimenti generalizzati o in aggravi di procedura. A tal fine l'art. 2, comma 1 della proposta di regolamento trasmessa ai Soggetti Pubblici e Privati coinvolti nel processo partecipativo viene così sostituito:

ART. 2 OBIETTIVI 1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, e ss. ii. e mm. e in ottemperanza all' intero quadro normativo vigente, intende assicurare le seguenti finalità e obiettivi:

a) avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;
b) nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e nel contemperamento degli opposti interessi pubblico e privati, che consenta di individuare localizzazioni comunque idonee, eventualmente anche alternative a quelle proposte dai gestori, ad assicurare agli operatori la copertura del servizio;
d) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
e) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi della normativa nazionale e regionale;
f) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione, fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dallo Stato per i valori del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;
g) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
h) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
i) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Inoltre, l'art. 18 comma 5 della proposta di regolamento trasmessa ai Soggetti Pubblici e Privati coinvolti nel processo partecipativo viene così modificato:

5. Accertato, tramite le misure di cui al comma 2, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A.M. verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione. ***Inoltre, è obiettivo dell'Ente rendere partecipe la cittadinanza dei processi e di ogni attività riguardante i campi elettromagnetici, con l'impegno di rendere noto, tramite validi mezzi di comunicazione quali il sito internet del Comune o altri ritenuti opportuni, ogni superamento del valore di campo elettrico rispetto ai valori indicati dalla normativa nazionale. Il valore suddetto indica il parametro oltre il quale l'Amministrazione avvia automaticamente i meccanismi di informazione, riservandosi comunque di attivare qualunque altra azione tesa alla tutela della salute e della cittadinanza****.*

Osservazione 16.5 (Comunità del Parco):

Art. 1, comma 1 > Tra le disposizioni specifiche riguardanti la progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio degli impianti radioelettrici sono richiamati pure gli artt. 14, comma 2 e 117, comma 6, della Costituzione al fine di correttamente inquadrare i presupposti del potere regolamentare dei Comuni. Stante detto richiamo a norme costituzionali, parrebbe logico richiamare anche – ratione materiae – gli artt. 9, 21, 32 e 41 della stessa Costituzione; oltre agli artt. 117, comma 2, lett. e), m), s) nonché comma 3.

Si ritiene di poter accogliere, in parte, tale osservazione. Si fa presente che l'art. 117, comma 2° lett. e), m), s) si riferisce a materie la cui potestà legislativa è di competenza esclusiva dello Stato così come anche l'art.117 comma 3 fa riferimento a materie di legislazione concorrente la cui potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. L'art. 1, comma 1 della proposta di regolamento trasmessa ai Soggetti Pubblici e Privati coinvolti nel processo partecipativo viene così modificato:

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/2017. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche e integrazioni: a) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.; b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz; e) Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche e ss.mm.ii.; f) Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94) Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune; g) Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche "; h) Legge Regionale n.12 del 30/03/2017; i) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)"; j) Legge 11 novembre 2014, n 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 k) c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la

realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"; l) Artt. ***9, 21, 32, 41,*** *114, comma 2°, 117 comma 6° della Costituzione Italiana.*

Osservazione 16.7 (Comunità del Parco):

ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE 1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante. 2. A tale scopo i Gestori concordano le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale. 3. Nella condivisione degli impianti i Gestori concordano congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare. 4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico o monumentale, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio e sui beni tutelati. Sono fatte salve eventuali deroghe di legge. 5. Per le installazioni di impianti e sistemi fissi di cui all'art. 1 nella zona di competenza dell'Ente Parco Naturale 5 del Monte San Bartolo si rimanda, per quanto applicabile, a quanto stabilito dal relativo "Piano del Parco".

La norma deve essere opportunamente attenzionata per due ordini di ragioni:

a) In primo luogo, in quanto rapporta la collaborazione tra soggetti gestori, amministrazione comunale e Amministrazioni preposte alla Tutela dei beni di cui al D.lgs. n. 42/2004 ai soli procedimenti autorizzativi riguardanti singoli interventi; non si prevede invece tale forma di collaborazione e verifica preventiva in sede di predisposizione della pianificazione sulla base dei programmi proposti dai Gestori. Il che non solo non risponde ai canoni di trasparenza, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa, ma è tale da provocare effetti pregiudizievoli (anche diseconomici) sull'istruttoria, sulle tempistiche e sugli esiti dei singoli procedimenti;
b) In secondo luogo, il rinvio – comunque nei limiti della sua applicabilità (??) – al "Piano del Parco" per gli interventi da realizzare nel relativo ambito territoriale risulta del tutto generico e come tale privo di reale significanza; ciò tanto più che l'amministrazione comunale è ben consapevole dei contenuti del richiamato Piano.

Relativamente alla presente osservazione si specifica quanto segue:

- La verifica preventiva in sede di predisposizione della pianificazione sulla base dei programmi proposti dai Gestori è prevista dagli artt. 11 e 12 del Regolamento. I programmi annuali di sviluppo delle reti presentati dai Gestori vengono infatti sottoposti a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale entro 90 giorni successivi al termine di presentazione dei suddetti programmi (31 marzo); in questi 90 giorni, al fine di valutare preventivamente la compatibilità ambientale/paesaggistica dei nuovi impianti proposti dai Gestori, verranno coinvolte anche le Amministrazioni preposte alla Tutela dei beni di cui al D.lgs. n. 42/2004. Come riportato all'art. 6 comma 4 del presente Regolamento, si ricorda infatti che, a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti dei Gestori, l'Amministrazione potrà procedere con l'aggiornamento della "mappa delle localizzazioni" e tale aggiornamento, così come previsto dall'art. 6 comma 3 della Legge Regione Marche 12/2017, presuppone *"(…) l'attivazione di procedure che assicurano la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati (…)"*. Si fa presente che tale processo partecipativo è stato attivato anche in questa fase di aggiornamento del Regolamento e del Piano Antenne, ed ha previsto le seguenti fasi:

- 27/10/2023: Trasmissione di tutta la documentazione all'Arpam e agli Uffici Comunali (ns. prot. n. 132321/2023), alla Soprintendenza, all'Ente Parco, alla Comunità del Parco, ai Presidenti di Quartieri (ns. prot. 132519/2023 – 132949/2023), alle Associazioni Ambientaliste (mail del 30/10/2023) e ai Gestori (prot. n. 132608/2023; prot. n. 132602/2023, prot. n. 132605/2023, prot. n. 132404/2023 e prot. n. 132417/2023);
- 27/10/2023: Pubblicazione della documentazione sul Sito Istituzionale del Comune di Pesaro;
- 03/11/2023: Trasmissione della documentazione al Municipio di Monteciccardo (prot. n. 135089/2023);
- 07/11/2023: Incontro pubblico finalizzato ad illustrare i contenuti dell'aggiornamento del Regolamento e della Mappa delle Localizzazioni;
- 07/11/2023: Incontro con la Commissione Ambiente per illustrazione dei contenuti del nuovo Regolamento e della mappa delle localizzazioni;
- 15/11/2023 e 27/11/2023: Incontri con i Presidenti di Quartiere e con i Consigli di Quartiere;
- 14/11/2023: Incontro specifico, tramite piattaforma di Microsoft Teams, con la Soprintendenza per l'esame delle "ipotesi di localizzazione" ricadenti in aree vincolate.

Al fine di accogliere, in parte, l'osservazione presentata dalla Comunità del Parco, l'art. 11 comma 3 della proposta di regolamento trasmessa ai Soggetti Pubblici e Privati coinvolti nel processo partecipativo viene così modificato:

> *3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale,* ***anche coinvolgendo le Amministrazioni preposte alla Tutela dei beni di cui al D.lgs. n. 42/2004****, valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.*

- Per quanto riguarda il rinvio al "Piano del Parco" si ritiene più che sufficiente il richiamo generico ai suoi contenuti. Come anche comunicato con nota PEC del 13/11/2023 (ns. prot. n. 138278/2023) l'Ente Parco San Bartolo ha infatti avviato un iter di aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione e gestione che porranno specifica attenzione anche alla tematica degli impianti radioelettrici.

6. PARCO SAN BARTOLO:

Appartengono a questa macrocategoria le osservazioni n. 9, 12.1, 12.2, 17, 16.3 e 16.4 le quali riguardano sia considerazioni di carattere generale relativamente all'inserimento di impianti radioelettrici all'interno del territorio del Parco San Bartolo sia considerazioni specifiche inerenti all'impianto (già installato) di Fiorenzuola.

Per quanto riguarda l'installazione di impianti all'interno del Parco San Bartolo, premesso che:

- La giurisprudenza formatasi nella materia degli ambiti di legittima operatività dei regolamenti comunali ha chiarito che il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687).
- Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale dunque compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (compresa quella

del Territorio del Parco San Bartolo), poiché dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni.

- la potestà attribuita all'amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, n. 1592 del 2018).

Si rappresenta quanto segue:

- nell'ottica di minimizzare quanto più possibile l'impatto paesaggistico/ambientale degli impianti, solo 3 delle 35 "ipotesi di localizzazione" individuate dalla Società Polab ricadono all'interno del territorio del Parco San Bartolo (di cui, una, trattasi di impianto già esistente): Ipotesi di localizzazione n. 7: Area Centro Sport Village; Ipotesi di localizzazione n. 34: Nuovo impianto in strada Panoramica Adriatica; Ipotesi di Localizzazione n. 35: impianto esistente in Strada Panoramica Adriatica c/o Ristorante il Falco. Queste 3 localizzazioni sono state sottoposte preventivamente all'esame da parte della Soprintendenza durante l'incontro tenutosi in data 14/11/2023 mediante Piattaforma di Microsoft Teams;
- Per quanto riguarda la zona di Fiorenzuola, si conferma che gli operatori hanno trasmesso, all'interno dei loro programmi di sviluppo, l'interesse a collocare un impianto all'interno dell'area dell'abitato. Si fa presente che il piano delle ipotesi localizzative previste non contiene alcuna soluzione in merito a questa zona;
- il fatto di non aver previsto una soluzione localizzativa non pregiudica comunque la possibilità per i gestori di trovare accordi con proprietari privati per la realizzazione di un impianto, ottenuti i pareri degli Enti coinvolti. A tale proposito, fermo restando che, per legge, deve comunque essere assicurato l'interesse nazionale alla copertura del Territorio e all'efficiente distribuzione del Servizio (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, n. 1592 del 2018), il Comune si rende disponibile ad aprire un dialogo con i Privati e con le Istituzioni del Parco al fine di individuare soluzioni localizzative alternative che siano comunque in grado di garantire la copertura di rete dei Gestori anche nella zona di Fiorenzuola. Tali soluzioni localizzative alternative individuate potranno essere inserite all'interno della "Mappa delle Localizzazioni" nell'ambito del suo successivo aggiornamento previsto per il 2024 (dopo il 31 marzo).
- Relativamente all'osservazione n. 12.2 presentata da alcuni cittadini del Parco San Bartolo, che recita: *"(…) le antenne vanno posizionate fuori dalle zone protette e più lontano possibile dalle abitazioni (…)"* si rappresenta che il criterio della maggior distanza possibile può avere significato in termini di tutela paesaggistica ma non completamente dal punto di vista sanitario.

Per quanto riguarda l'antenna di Fiorenzuola (già autorizzata ed installata) si fa presente che l'Amministrazione Comunale sta valutando con i Soggetti interessati interventi volti a mitigare l'impatto visivo dell'impianto.

7. SINGOLI IMPIANTI;

A questa macrocategoria appartengono le seguenti osservazioni che fanno riferimento a specifici impianti / ipotesi di localizzazione:

Osservazione n. 10 di F.M. – Ipotesi di Localizzazione di Via Adda (Cattabrighe):

- Si fa presente che tale ipotesi di localizzazione ricadente in Via Adda, a differenza di quanto segnalato, NON ricade all'interno del Parco San Bartolo.
- Si rappresenta che sono 2 i gestori che hanno espresso, all'interno dei loro programmi di sviluppo, l'interesse a collocare un impianto all'interno di quest'area.
- A seguito di incontri tenutisi con il Presidente di Quartiere di Cattabrighe e con alcuni residenti della zona in questione, è stata valutata e ritenuta idonea dal Polab (sulla base di simulazioni dell'impatto elettromagnetico) anche una proposta di localizzazione alternativa ricadente in Via Scrivia (sempre in area pubblica).
- All'esito di tali incontri è emersa pertanto la volontà da parte dell'Amministrazione di inserire nella mappa delle localizzazioni entrambe le soluzioni localizzative individuate per il quartiere di Cattabrighe (Ipotesi Localizzativa di via Adda e Ipotesi Localizzativa di Via Scrivia) al fine di poter prendere in considerazione eventuali ulteriori elementi di valutazione.

Osservazione n. 18.1 di M.F. – Ipotesi di Localizzazione area Calata Cala Duilio (zona porto):

Si fa presente che quest'area era già stata inserita dal Gestore Iliad all'interno del suo Programma di Sviluppo presentato per l'anno 2022 e il Suap, acquisiti i pareri degli Enti competenti (tra cui il parere positivo dell'Arpam), ha già provveduto a rilasciare Titolo Unico per la sua installazione (Titolo Unico rilasciato PRIMA dell'avvio del processo di aggiornamento del presente regolamento comunale).

Osservazione n. 18.2 di M.F. – Ipotesi di Localizzazione area Agenzia delle Entrate (zona centro):

Si fa presente che quest'area era già stata inserita dal Gestore Vodafone all'interno del suo Programma di Sviluppo presentato per l'anno 2022 e il Suap, acquisiti i pareri degli Enti competenti (tra cui il parere positivo dell'Arpam), ha già provveduto a rilasciare Titolo Unico per la sua installazione (Titolo Unico rilasciato PRIMA dell'avvio del processo di aggiornamento del presente regolamento comunale).

Osservazione n. 18.3 di M.F. – Impianti attivi presso l'hotel 2 Pavoni (zona mare):

- Relativamente alla proposta di *"(…) ridurre a 3 i gestori operativi sul sito o in alternativa che i 5G vengano spostati in altro sito meno affollato (…)",* si fa presente che il quadro giurisprudenziale e normativo non sostengono la possibilità di porre un limite al numero di impianti ma solo ai livelli di emissione elettromagnetica (parere Arpam);
- Per quanto riguarda la proposta di *"(…) Garantire un'area di rispetto di almeno 500 metri nella quale non possono essere collocati nuovi impianti (…)",* si rappresenta che, analogamente a quanto sopra riportato, per quanto riguarda il rispetto di un vincolo di distanza la Legge n. 120/2020 ha introdotto una modifica all'Art. 8 Comma 6 della Legge Quadro n. 36/01 specificando che nei regolamenti comunali non è possibile porre vincoli di distanze.
- Con riferimento alla necessità di attivare un monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche, si comunica che, fermo restando quanto disposto dall'art.13 della Legge Regione Marche n. 12/2017, il quale attribuisce all'Arpam la funzione istituzionale di effettuare la misurazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti radioelettrici, l'Amministrazione Comunale si impegna a stanziare per l'anno 2024 apposite risorse che saranno impiegate per l'attivazione di una o più campagne di monitoraggio da affidare a Soggetti di comprovata esperienza tecnica.

Osservazione n. 19 di S.B. – impianti in zona mare:

Relativamente alla proposta di *"(…) attuare solo i 35 impianti previsti e di non allargare ad ulteriori richieste*

sulla zona (esempio Viale Zara e Trieste Hotel Principe) in quanto area già estremamente sottoposta ad inquinamento elettromagnetico/acustico (…)", si rappresenta quanto segue:

- I gestori hanno espresso, all'interno dei loro programmi di sviluppo, l'interesse a collocare impianti all'interno di quest'area;
- Il fatto che non sia stato possibile individuare delle "soluzioni localizzative" in aree pubbliche non pregiudica comunque la possibilità per i gestori di trovare accordi con proprietari privati per la realizzazione di questi impianti, ottenuti i pareri degli Enti coinvolti, in quanto, per legge, deve comunque essere garantito l'interesse nazionale alla copertura del Territorio e all'efficiente distribuzione del Servizio (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, n. 1592 del 2018);
- Detto ciò, vista la particolare situazione che interessa la zona mare, l'Amministrazione Comunale si impegna ad attivare, in questa zona, una campagna di monitoraggio che sarà affidata a Soggetti di comprovata esperienza tecnica.

8. TECNOLOGIA DELLA FIBRA:

Appartengono a questa macrocategoria le osservazioni n.1.4, 3.3, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 12.2, 14.2 le quali chiedono che venga maggiormente sfruttata la tecnologia della fibra. A tale riguardo si rappresenta che, seppure il Comune stia investendo risorse per implementare la tecnologia della banda ultra-larga (reti in fibra ottica e simili), questa non può essere considerata come tecnologia "sostitutiva" a quella degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radio -TV, bensì ad essa complementare. Entrambe le tecnologie costituiscono difatti un obiettivo fondamentale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non a caso, negli ultimi anni, numerose sono state le disposizioni normative che sono state introdotte per agevolare l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (vedasi il D.L. n. 21 del 2022; l'art. 32 del D.L. n. 36/2022, DL 13/2023).

9. PROCESSO DI SENSIBILIZZAZIONE/INFORMAZIONE/CONDIVISIONE

A questa macrocategoria appartengono le osservazioni n. 14.5, 16.2, 16.10, 20 inerenti al processo di condivisione/informazione/sensibilizzazione attuato dall'Amministrazione Comunale. A tale riguardo si fa presente quanto segue:

Osservazione 14.5 (Presidenti di Quartieri): relativamente al processo di condivisione attuato in questa prima fase si conferma che questo proseguirà anche nei prossimi anni nell'ambito dell'approvazione dei successivi aggiornamenti della "mappa delle localizzazioni";

Osservazione 16.2 (Comunità del Parco): In questa osservazione la Comunità del Parco lamenta una "carenza istruttoria" legata al mancato coinvolgimento dell'Arpam e della Soprintendenza nell'ambito dell'aggiornamento del presente Regolamento. A tale riguardo si ritiene di non condividere tale osservazione e si rappresenta quanto segue:

- Così come previsto dall'art. 6, comma 3 della Legge Regione Marche n. 12/2017, sia l'Arpam che la Soprintendenza sono state rispettivamente coinvolte nell'ambito di questo processo di aggiornamento attraverso la trasmissione degli atti e degli elaborati progettuali, da cui potevano derivare eventuali osservazioni. In specifico, in data 27/10/2023 si è provveduto a trasmettere all'Arpam (con nota PEC prot. n. 132321/2023) e alla Soprintendenza (con nota PEC prot. n. 132519 del 27/10/2023) tutta la documentazione predisposta dalla Società Polab (Bozza di Regolamento Comunale, Allegato A – Mappa delle Localizzazioni; Relazione Tecnica) per l'acquisizione di loro eventuali osservazioni;

- Entrambi i soggetti sono stati invitati a partecipare all'incontro pubblico tenutosi, in modalità telematica, in data 7 novembre 2023;
- Il giorno 14/11/2023 si è inoltre tenuto un incontro specifico con la Soprintendenza finalizzato ad esaminare tutte le "ipotesi di localizzazione" che ricadono in aree vincolate.
- Si fa presente che il ruolo di Arpam esula da quello di supporto consulenziale, che mira a realizzare un progetto finalizzato a minimizzare i livelli di esposizione per la popolazione; infatti, l'Arpam deve, d'ufficio, esprimersi sulle singole istanze avanzate dai gestori (non in fase di analisi previsionale, quindi preventiva, ma in quella progettuale) in merito al rispetto dei limiti di esposizione fissati dal legislatore nazionale.

Osservazione 16.10 (Comunità del Parco): In questa osservazione la Comunità del Parco chiede una proroga del termine per presentare osservazioni. A tale riguardo si specifica quanto segue:

- Così come previsto dall'art. 6, comma 3 della Legge Regione Marche n. 12/2017, **in data 27/10/2023** (nota PEC prot. n. 132519/2023) tutta la documentazione predisposta dalla Società Polab (Bozza di Regolamento Comunale, Allegato A – Mappa delle Localizzazioni; Relazione Tecnica) è stata trasmessa, tra i vari soggetti coinvolti, anche alla Comunità del Parco San Bartolo;
- Inizialmente il termine previsto per presentare le osservazioni era stato fissato per l'8 novembre (11 giorni). Con nota PEC prot. n. 135762 del 06/11/2023 tale termine è stato poi posticipato al **10 novembre.**

Si ritiene pertanto che **14 giorni** siano più che sufficienti a garantire il processo partecipativo, a titolo consultivo, previsto dall'art. 6, comma 3, lett. a) della Legge Regione Marche n. 12/2017.

Osservazione n. 20 (Comitato Salviamo le Querce di Pesaro): In questo contributo vengono posti alcuni quesiti in merito al percorso di formazione/informazione attivato da questo Comune. A tale proposito si evidenzia quanto segue:

- Già prima dell'attivazione del processo di aggiornamento della disciplina comunale in materia di impianti radioelettrici questa Amministrazione si è fatta promotrice nell'organizzazione di due incontri pubblici, aperti alla cittadinanza e un incontro aperto ai presidenti di quartiere:

  1. Incontro del 28/04/2022: finalizzato a fornire informazioni sulla tecnologia 5g e ad illustrare il Piano dei Siti Idonei per la Telefonia mobile del Comune di Pesaro. A questo incontro sono intervenuti il Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale – Ing. Mauro Moretti, il Direttore Tecnico Scientifico di Arpa Marche – Dott. Giorgio Catenacci e l'Allora Dirigente di Arpam-Pesaro – Dott. Marco Baldini;
  2. Incontro del 05/05/2023: finalizzato ad approfondire il tema "*Aspetti tecnologici e ricadute economico-industriali della Quinta Generazione radiomobile*". A questo incontro è intervenuto il Dott. Ennio Gambi (Presidente del Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Ingegneria Elettronica);
  3. Incontro del 15/06/2023, aperto ai Presidenti dei Quartieri, nel quale è intervenuta la Dott.ssa Fiorella Belpoggi dell'istituto Ramazzini.

- A seguito dell'avvio del procedimento che ha portato all'aggiornamento del presente Regolamento Comunale, al fine di garantire *"(…) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati (…)"* così come previsto dall'art. 6 comma 3 della Legge Regione Marche n. 12/2017, è stato inoltre attivato un processo partecipativo che ha previsto le seguenti fasi:

- 27/10/2023: Trasmissione di tutta la documentazione all'Arpam e agli Uffici Comunali (ns. prot. n. 132321/2023), alla Soprintendenza, all'Ente Parco, alla Comunità del Parco, ai Presidenti di Quartieri (ns. prot. 132519/2023 – 132949/2023), alle Associazioni Ambientaliste (mail del 30/10/2023) e ai Gestori (prot. n. 132608/2023; prot. n. 132602/2023, prot. n. 132605/2023, prot. n. 132404/2023 e prot. n. 132417/2023);
- 27/10/2023: Pubblicazione della documentazione sul Sito Istituzionale del Comune di Pesaro;
- 03/11/2023: Trasmissione della documentazione al Municipio di Monteciccardo (prot. n. 135089/2023);
- 07/11/2023: Incontro pubblico finalizzato ad illustrare i contenuti dell'aggiornamento del Regolamento e della Mappa delle Localizzazioni;
- 07/11/2023: Incontro con la Commissione Ambiente per illustrazione dei contenuti del nuovo Regolamento e della mappa delle localizzazioni;
- 15/11/2023 e 27/11/2023: Incontri con i Presidenti di Quartiere e con i Consigli di Quartiere;
- 14/11/2023: Incontro specifico, tramite piattaforma di Microsoft Teams, con la Soprintendenza per l'esame delle "ipotesi di localizzazione" ricadenti in aree vincolate.

Visto l'art. 8 comma 6 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 che assegna ai comuni la potestà di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

Visti, esaminati e controdedotti i sopra riportati contributi pervenuti dai Soggetti Pubblici e Privati interessati**;**

Dato atto che l'Arpam, seppur interpellata nell'ambito del processo partecipativo, non ha fatto pervenire alcun parere/osservazione al riguardo, così come anche la Soprintendenza.

Vista la seguente documentazione, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, così come modificata a seguito dell'esame e parziale accoglimento delle suddette osservazioni:

- *Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni***;**
- Allegato A – mappa delle localizzazioni;
- Relazione Tecnica - Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e assimilabili nel Comune di Pesaro;
- Relazione Tecnica - ALLEGATO N°1: Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico. Stato attuale;
- Relazione Tecnica - ALLEGATO N°2: Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico. Stato implementato.

In relazione a quanto sopra si propone di adottare un atto deliberativo così articolato:

1) Presa d'atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) Presa d'atto che il processo partecipativo è stato correttamente svolto in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 3 della Legge della Regione Marche n. 12/2017;

3) Parziale accoglimento delle osservazioni pervenute rispetto alla proposta di regolamento trasmessa ai Soggetti Pubblici e Privati interessati coinvolti nel processo partecipativo, così come argomentato nella parte narrativa del presente atto;

4) Approvazione del *"Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni*" che si compone dei relativi elaborati (che in corpo separato formano parte integrante e sostanziale del presente atto) come di seguito elencati:

   - Allegato A – mappa delle localizzazioni;
   - Relazione Tecnica - Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e assimilabili nel Comune di Pesaro;
   - Relazione Tecnica - ALLEGATO N°1: Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico. Stato attuale;
   - Relazione Tecnica - ALLEGATO N°2: Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico. Stato implementato.

5) Stabilire che il Regolamento approvato con il presente atto sostituisce il Regolamento comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale deliberazione di C.C. n. 52 del 12/04/2006, il "*Piano dei Siti idonei per la telefonia mobile*" approvato con deliberazione di G.C. n. 68 del 02/04/2019 ed ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale disciplinante il controllo dei Campi Elettromagnetici;

6) Dare mandato al Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale di pubblicare il testo del nuovo Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Pesaro alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Disposizioni generali – Atti generali nonché nella Sottosezione Atti – Regolamenti e di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla sua approvazione;

7) Presa d'atto che il presente atto non comporta assunzione di impegni di spesa;

8) Presa d'atto che responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Moretti, responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale.

""

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL, allegati alla presente delibera;

Appurato che il Segretario Generale ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2 del Regolamento di contabilità ha apposto il visto di conformità dell'azione amministrativa;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) Di dare atto che il processo partecipativo è stato correttamente svolto in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 3 della Legge della Regione Marche n. 12/2017;

3) Di accogliere parzialmente le osservazioni pervenute rispetto alla proposta di regolamento trasmessa ai Soggetti Pubblici e Privati interessati coinvolti nel processo partecipativo, così come argomentato nella parte narrativa del presente atto;

4) Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il *"Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni"* che si compone dei relativi elaborati (che in corpo separato formano parte integrante e sostanziale del presente atto) come di seguito elencati:

   - Allegato A – mappa delle localizzazioni;
   - Relazione Tecnica - Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e assimilabili nel Comune di Pesaro;
   - Relazione Tecnica - ALLEGATO N°1: Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico. Stato attuale;
   - Relazione Tecnica - ALLEGATO N°2: Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico. Stato implementato.

5) Di stabilire che il Regolamento approvato con il presente atto sostituisce il Regolamento comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale deliberazione di C.C. n. 52 del 12/04/2006, il "*Piano dei Siti idonei per la telefonia mobile*" approvato con deliberazione di G.C. n. 68 del 02/04/2019 ed ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale disciplinante il controllo dei Campi Elettromagnetici;

6) Di dare mandato al Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale di pubblicare il testo del nuovo Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Pesaro alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Disposizioni generali – Atti generali nonché nella Sottosezione Atti – Regolamenti e di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla sua approvazione;

7) Di prendere atto che il presente atto non comporta assunzione di impegni di spesa;

8) Di prendere atto che responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Moretti, responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale.

Si chiede al Consiglio comunale di deliberare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), al fine di dare immediata efficacia alle modifiche regolamentari proposte.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Interviene l'Assessore Conti, i consiglieri Sperindei, Redaelli, Andreolli, Manenti, Marchionni G., Rossi Carlo, Nobili T., Gambini M., Malandrino, l'Ing. Moretti Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela Ambientale e il Dott. Turco della ditta Polab srl.

Il Presidente invita il Consigliere Andreolli ad illustrare l'emendamento presentato ed acquisito agli atti con prot. n. 151334/2023 che di seguito si trascrive.

"All'art. 12 il comma 5 è sostituito con il seguente:

Il programma annuale complessivo viene reso pubblico attraverso pubblicazione all'albo e sul sito internet nel comune in homepage e attraverso la convocazione dei consigli di quartiere aperti alla cittadinanza"

Terminato l'intervento del Consigliere Andreolli, prendono la parola l'Assessore Conti, i Consiglieri Bellucci e Rossi, nonché il Dott. Turco della Polab srl.

Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione l'emendamento sopra trascritto.

La votazione svoltasi tramite applicativo Concilium dà il seguente risultato:

Presenti n. 29:
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, Castellani Sergio, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Rossi Carlo, Rossi Nicoletta , Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia, Vitali Giulia

Votanti n. 29:
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, Castellani Sergio, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Rossi Carlo, Rossi Nicoletta , Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia, Vitali Giulia

Favorevoli n. 28:
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Andrea, Marchionni Giulia, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Rossi Carlo, Rossi Nicoletta , Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia, Vitali Giulia

Astenuti n. 1:
Mattioli Anna Maria

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione in relazione alla proposta di deliberazione emendata.
Intervengono i consiglieri Vanzolini e Biagiotti.

Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione emendata.

Presenti n. 29:
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, Castellani Sergio, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Rossi Carlo, Rossi Nicoletta , Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia, Vitali Giulia

Votanti n. 26:
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, Castellani Sergio, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Rossi Carlo, Rossi Nicoletta , Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia, Vitali Giulia

Favorevoli n. 26:
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Gambini Michele, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Andrea, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Rossi Carlo, Rossi Nicoletta , Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia, Vitali Giulia

Astenuti n. 3:
Dallasta Giovanni, Gambini Emanuele, Marchionni Giulia

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Dopodiché il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18/08/200, n. 267.

La votazione svoltasi tramite applicativo Concilium dà il seguente risultato:

Presenti n. 29:
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, Castellani Sergio, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Rossi Carlo, Rossi Nicoletta , Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia, Vitali Giulia

Votanti n. 26:
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, Castellani Sergio, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Rossi Carlo, Rossi Nicoletta , Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia, Vitali Giulia

Favorevoli n. 26:
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Gambini Michele, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Andrea, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Rossi Carlo, Rossi Nicoletta , Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia, Vitali Giulia

Astenuti n. 3:
Dallasta Giovanni, Gambini Emanuele, Marchionni Giulia

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è reso immediatamente eseguibile.

Il resoconto integrale audio-video della seduta viene pubblicato nel portale istituzionale all'interno della sezione dedicata al Consiglio comunale.

-Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Marco Perugini

Il Segretario Generale

Dott. Claudio Chianese